



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 9 aprile 2021

Prot. n. A001/2021-1

Ordinanza n. 70

Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 inerente disposizioni relative al referendum provinciale propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio della Provincia di Trento, nonché di ulteriori misure in tema di attività di monitoraggio anti-Covid e di attuazione del piano vaccinale provinciale anti-Covid presso strutture non sanitarie.

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 30 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

VISTO il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021”;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 02 aprile 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento”, secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 6 aprile 2021, si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come disciplinate dal capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44;

Disposizioni relative al referendum provinciale propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio della Provincia di Trento

VISTA la comunicazione di data 6 maggio 2020 con la quale la Commissione per il referendum istituita presso il Consiglio provinciale ha trasmesso al Presidente della Provincia la propria decisione di data 28 aprile 2020 (deliberazione n. 2) con la quale è stata disposta la regolare ammissione del referendum propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della provincia di Trento;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 63 del 15 gennaio 2021, prot. n. 25495/1, con la quale, dato il protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata, fra l'altro, disposta la sospensione fino al 30 aprile 2021 delle procedure relative all'indizione del referendum propositivo in esame ed è stata altresì prevista la ripresa delle medesime procedure allo scadere di detto termine di sospensione onde consentire la consultazione entro i successivi cinque mesi, nel rispetto delle scadenze e fasi previste dalla legge;

VISTO il ricorso al TRGA di Trento proposto dal signor Fabio Giuliani, rappresentante del Comitato promotore del referendum, notificato alla Provincia in data 15 febbraio 2021 e volto ad ottenere l'annullamento, previa istanza di abbreviazione dei termini e adozione di provvedimenti cautelari, della predetta ordinanza n. 63, nella parte in cui viene sospesa fino al 30 aprile 2021 la procedura relativa all'indizione del referendum medesimo. E visto, inoltre, l'intervento *ad adiuvandum* presentato da Slow Food Trentino Alto Adige-Südtirol;

VISTA la sentenza del TRGA di Trento n. 36 di data 12 marzo 2021 con la quale il Giudice amministrativo, nell'accogliere il primo e il quinto motivo del ricorso, ha ritenuto di annullare, in parte qua, l'ordinanza in discussione per i seguenti motivi:

- mancata indicazione della data del referendum e sostanziale sospensione *sine die* della procedura referendaria, con conseguente, perdurante incertezza sulla data della consultazione referendaria;
- insufficiente bilanciamento degli interessi in gioco, entrambi di rango costituzionale, talchè non sarebbe dimostrata, attraverso una "motivazione rinforzata" – necessaria secondo sentenza in virtù della parallela "procedura rinforzata" prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale – l'insussistenza di una valida alternativa rispetto alla *extrema ratio* della sospensione della procedura referendaria *in itinere*.

RITENUTO, in ogni caso, ammissibile – come, in effetti, confermato in sentenza - che un'ordinanza contingibile e urgente, stante la sua capacità derogatoria, possa motivatamente incidere, dilazionandone i termini, su una procedura referendaria in corso e, per quanto di interesse, sui referendum propositivi provinciali, in forza dell'articolo 52, comma 2, dello Statuto speciale;

CONSIDERATO l'obbligo del Presidente della Provincia, affermato dallo stesso Giudice, "di rinnovare la valutazione - di sua spettanza - relativa alla fissazione della data del referendum" tenendo conto di quanto segue:

- A) dell'evoluzione del quadro epidemiologico (con particolare riferimento al territorio della Provincia di Trento), nonché del fatto che l'impugnata ordinanza (in quanto non sospesa) nelle more della pubblicazione della sentenza ha comunque prodotto il proprio effetto sospensivo;
- B) della legge provinciale n. 3/2013, nonché delle vigenti disposizioni nazionali, legislative ed amministrative, adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ivi comprese le sopravvenute disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021;
- C) del contenuto della sentenza avuto riguardo alla possibilità di adottare, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, dello Statuto speciale, ordinanze contingibili e urgenti recanti misure in deroga a quanto previsto dalla legge sui referendum provinciali (LP n. 3/2003).

CONSIDERATA la volontà della Provincia di dare esecuzione al pronunciamento giudiziario recependo le indicazioni sintetizzate sub A), B) e C) di cui al precedente capoverso e di procedere, quindi, all'individuazione di una data del referendum, rappresentando quest'ultima un'esigenza prioritaria rispetto all'impugnativa della sentenza del TRGA, che si prospetterebbe come incompatibile con i tempi della consultazione referendaria;

RICHIAMATA la disciplina in materia di referendum provinciali di cui alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 ed in particolare, rispettivamente:

- l'articolo 11, in base al quale "il referendum propositivo ha luogo entro sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4" (ossia dalla comunicazione di accertata regolarità delle firme raccolte);
- l'articolo 22, secondo il quale i referendum popolari si effettuano "una volta all'anno in una domenica compresa tra il 1° febbraio e il 31 maggio".

CONSIDERATO che il Giudice amministrativo ha confermato la tesi della Provincia secondo cui le due richiamate norme di legge "non sono ben coordinate tra loro" e che, qualora i sei mesi successivi alla comunicazione di regolarità delle firme non ricadano nella finestra temporale 1°

febbraio – 31 maggio, sia comunque necessario fissare la data della consultazione entro tale finestra temporale, anche se ciò comporta lo sfioramento del predetto termine semestrale;

CONSIDERATO che le scadenze e fasi temporali, cui anche la precedente ordinanza n. 63 di data 15 gennaio 2021 si richiamava, implicano che nell'individuazione della data del referendum debbano essere considerati gli inderogabili e preventivi adempimenti procedurali di legge e le complesse operazioni amministrative e materiali atte a renderne concretamente possibile l'osservanza. Fra questi, principalmente:

- l'emanazione del decreto del Presidente della Provincia di indizione del referendum nel termine intercorrente tra il 60° e il 50° giorno precedente la data della consultazione (art. 12 legge provinciale n. 3/2003);
- l'aggiornamento dell'albo dei Presidenti di seggio da trasmettere alla cancelleria della Corte d'Appello per la successiva nomina da parte del Presidente della stessa Corte d'Appello (art. 22 legge provinciale n. 3/2003; art. 40 legge provinciale n. 2/2003);
- l'affidamento, previa procedura di gara (da indire alcuni mesi prima della data prevista per la votazione dati i tempi tecnici necessari a tale operazione), del servizio di stampa, confezionamento e consegna di tutto il materiale elettorale ai Comuni (fra cui in primis: manifesto di convocazione dei comizi, manifesto del quesito referendario, verbali delle operazioni elettorali, tabelle di scrutinio, cartoline-avviso per i residenti all'estero e schede elettorali – art. 13 legge provinciale n. 3/2003 e art. 37 legge provinciale n. 2/2003); per quanto riguarda, in particolare, le schede elettorali si sottolinea l'importanza di una loro esatta corrispondenza al modello allegato alla legge provinciale sui referendum, modello che prevede l'indicazione della data della consultazione analogamente al modello di scheda previsto per le elezioni provinciali e, in genere, per tutte le elezioni. La legge provinciale sui referendum (così come la stessa legge elettorale provinciale) non prevede – e dunque non ammette – che sia l'ufficio elettorale di sezione ad apporre la data sulle schede il giorno della votazione, precisamente durante le operazioni preliminari che devono svolgersi ai sensi di legge a partire dalle ore 6 della mattina e che devono essere rapidamente completate per consentire nel più breve tempo possibile l'apertura della fase di votazione;
- la trasmissione delle (preventivamente stampate in tempo utile) cartoline-avviso da inviare con congruo anticipo nei vari Paesi esteri dove sono residenti molti elettori trentini, con l'indicazione della data della consultazione, indicazione indispensabile a consentire l'organizzazione del viaggio di rientro nel periodo previsto (art. 34 legge provinciale n. 2/2003); organizzazione che in periodo di emergenza sanitaria dovrà tenere conto anche della situazione pandemica presente nel luogo estero di residenza e delle eventuali preclusioni allo spostamento, anche in considerazione del fatto che l'unico sistema di voto previsto dalla normativa, anche per i residenti all'estero, è quello dell'esercizio personale del diritto presso la sezione elettorale di iscrizione.

CONSIDERATO, quindi, di dover valutare – come da indicazione dello stesso Giudice amministrativo - l'effetto sospensivo già prodotto, sino alla data di pubblicazione della sentenza, dall'ordinanza n. 63 del 15 gennaio 2021; effetto sospensivo che ha inciso sulla regolare prosecuzione delle attività prodromiche alla consultazione referendaria. La avvenuta sospensione impedisce, in concreto, l'osservanza del termine di legge di fine maggio 2021 per l'effettuazione del referendum, quand'anche possibile nell'ipotesi, purtroppo non realistica, di una già debellata fase pandemica: difatti una eventuale tenuta del referendum entro il mese di maggio 2021 (in ipotesi, il 30 maggio 2021, ultima domenica del mese) comporterebbe la formale indizione con decreto del Presidente tra il 31 marzo e il 10 aprile 2021 (come richiesto dall'articolo 12 della legge provinciale n. 3/2003) e la conseguente affissione in tutti i Comuni, entro il successivo 15 aprile, dell'apposito manifesto con cui si dà notizia della consultazione (a norma dell'articolo 21, comma 2, L.p. n. 2/2003); scadenze perentorie, queste, che ormai non è più possibile rispettare, oltre che per le ragioni sanitarie illustrate anche in questo provvedimento, per la sospensione della procedura di acquisizione del relativo servizio nel periodo di vigenza dell'impugnata ordinanza;

CONSIDERATA inoltre - anche qui come da indicazione in sentenza - l'evoluzione del quadro epidemiologico, purtroppo in termini peggiorativi rispetto all'epoca dell'originaria ordinanza di

sospensione. A tal proposito, si richiama testualmente quanto espresso, in merito al differimento della consultazione elettorale, dal Dipartimento della Salute e politiche sociali della Provincia con nota di data 2 aprile 2021 prot. n. 228619: “ ..., si condivide l'esigenza del differimento della consultazione elettorale, già espressa a livello nazionale con il decreto legge n. 25, di data 5 marzo 2021.

La Provincia autonoma di Trento infatti, nell'ambito di questa stagione pandemica, è accomunata allo scenario di stima del rischio effettuata a livello nazionale.

Come emerge dall'ultima indagine rapida condotta il 18 marzo dall'Istituto Superiore di Sanità, con il supporto della Fondazione Kessler, in collaborazione con il Ministero della salute, la diffusione della variante inglese, la cui prevalenza nazionale il 18 febbraio era pari a 54%, ha raggiunto ormai l' 86,7% in Italia , e il 100% dei campioni analizzati sul nostro territorio.

In conclusione dall'analisi dei dati raccolti, le autorità nazionali hanno raccomandato a tutto il contesto italiano, in cui la vaccinazione sta procedendo con il massimo sforzo organizzativo possibile, ma non ha ancora raggiunto coperture sufficienti, e in cui la diffusione riscontrata di varianti a maggiore trasmissibilità può avere un impatto rilevante, di mantenere misure di mitigazione adeguate per ridurre la diffusione del virus, al fine di contenere ed attenuare l'impatto sulla circolazione e sulla sostenibilità dei servizi sanitari.

La Provincia autonoma di Trento ha recentemente approvato con deliberazione n. 444, dd. 24 marzo 2021, il documento attuativo del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, in linea con gli aggiornamenti delle raccomandazioni ad interim dd. 10 marzo 2021.

.... , la legge n. 178/20 prevede che l'adozione del Piano strategico nazionale avvenga con Decreto del Ministro della salute; disponendo che nell'attuazione del Piano le Regioni adottino le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal Piano stesso. La Provincia autonoma di Trento è chiamata quindi ad attuare tale Piano nei tempi e nelle fasi previste, rispettando le categorie prioritarie ivi indicate.

Il Cronoprogramma approvato prevede che la vaccinazione delle persone anziane, estremamente fragili e fragili ci impegnerà organizzativamente fino al prossimo autunno.

Si deve considerare inoltre che l'implementazione del crono programma indicato nel Piano nazionale, dipende fundamentalmente dall'autorizzazione progressiva, da parte dell'autorità europea EMA e nazionale AIFA, dei diversi tipi di vaccini previsti nel programma di approvvigionamento europeo, e nel rispetto dei tempi e delle quantità di consegna dei medesimi”;

RITENUTO, quindi, che per l'individuazione della data del referendum sia opportuno considerare le fonti nazionali che possono essere di ausilio ad una più completa e ponderata valutazione istruttoria della attuale situazione sanitaria. Segnatamente le seguenti:

- il DPCM 2 marzo 2021 (citato in sentenza) e il Decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, in particolare per quanto riguarda le misure relative agli spostamenti tra Regioni e Province autonome, le misure atte a prevenire il verificarsi di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero;
- il Decreto legge 5 marzo 2021, n. 25 (Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021), che ha disposto l'effettuazione di varie consultazioni previste per l'anno in corso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021; il DL è stato adottato con la precipua finalità di evitare “fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus” e “in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio”;
- l'ordinanza della Corte costituzionale n. 4 del 2021 (citata in sentenza), che rafforza il supporto motivazionale voluto dal Giudice amministrativo per derogare alla norma provinciale che sancirebbe l'effettuazione del referendum entro il prossimo mese di maggio 2021; il tenore dell'ordinanza *de qua*, combinato con il dato epidemiologico attestato “*su tutto il territorio nazionale*” dal citato DL, renderebbe problematico (quand'anche possibile in concreto) il mantenimento della scadenza di maggio 2021, prevedendo tale eventualità l'introduzione di misure di minor rigore rispetto a quelle previste a livello nazionale, atteso che – sempre secondo la medesima ordinanza - “le modalità diffuse del virus Covid-19 rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a

compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l'interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia" seppure, questa, non preclusiva di diversificazioni regionali nel quadro di una leale collaborazione;

CONSIDERATO che la predetta evoluzione del quadro epidemiologico, aggiunta all'effetto sospensivo prodotto dall'ordinanza del 15 gennaio 2021, giustifica il legittimo (tale ritenuto dallo stesso Giudice amministrativo) ricorso ad un'ulteriore ordinanza contingibile ed urgente; che attraverso detta ordinanza, in deroga alla finestra temporale 1° febbraio – 31 maggio individuata dalla legge provinciale n. 3/2003, si possa determinare una data idonea a consentire la consultazione referendaria in un periodo in cui, anche sulla base della pregressa esperienza dello scorso anno, si può ragionevolmente ritenere che l'andamento della pandemia possa aver subito, stante anche la vaccinazione in corso – se non l'auspicata battuta d'arresto - quanto meno un rallentamento della sua, oggi ancora grave, recrudescenza;

RITENUTO che il differimento della consultazione referendaria, nel tutelare la salute dei cittadini evitando di esporli ai rischi derivabili dalla frequentazione del seggio elettorale in un momento in cui il pericolo di contagio è ancora alto, tuteli al contempo proprio lo stesso diritto elettorale garantendone l'esercizio in condizioni di maggiore sicurezza, condizioni che favoriscono una maggiore affluenza alle urne da parte degli elettori, inclusi quelli provenienti dall'estero;

RITENUTO che il bilanciamento degli importanti interessi coinvolti possa, così, trovare il suo assetto e che i due diritti fondamentali – al voto e alla salute – siano contemperati e soddisfatti con sufficiente equità e pari dignità, prevedendo un afflusso alle urne in data certa e in sicurezza, anche mediante l'adozione di dispositivi precauzionali come in uso ormai nella quotidianità;

RITENUTO pertanto che detto periodo possa essere collocato all'interno dell'arco temporale in cui la recente normativa nazionale (DL 5 marzo 2021, n. 25) ha situato le prossime elezioni comunali e politiche, ossia tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, periodo che sostanzialmente coincide, peraltro, con il termine di cinque mesi successivi alla data di sospensione della precedente ordinanza n. 63;

TENUTO in ogni caso conto del differente andamento della pandemia a livello regionale, pare d'obbligo considerare che la valutazione effettuata dal legislatore nazionale, sicuramente ponderata alla luce delle possibili previsioni della situazione sanitaria nel periodo considerato, possa essere mutuata anche per l'individuazione di una data del referendum confermativo di cui trattasi. Tale data può pertanto essere fissata entro l'arco temporale individuato dalla normativa nazionale, ossia tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 e preferibilmente collocata nell'ultima domenica di settembre, ossia il 26 settembre 2021, confermando in tale evenienza la scadenza dei cinque mesi dalla sospensione della procedura secondo l'esatto tenore dell'ordinanza n. 63 di data 15 gennaio 2021. Nel rispetto, in ogni caso, del predetto arco temporale, la data sarà definitivamente confermata e formalizzata attraverso l'apposito decreto del Presidente della Provincia di indizione del referendum, in osservanza delle forme e dei termini previsti dalla legge sui referendum provinciali. Tale decreto è da emanarsi tra il sessantesimo e il cinquantesimo giorno antecedente la votazione a norma del richiamato articolo 12 della legge provinciale n. 3/2003. Dal decreto di indizione dipenderà la decorrenza delle ulteriori fasi preparatorie puntualmente disciplinate dalla normativa di settore e, in particolare, la pubblicazione del decreto di indizione nel BUR, la affissione dell'apposito manifesto in tutti i Comuni, oltre a tutte le altre formalità richieste dalla procedura elettorale nelle fasi antecedenti e successive alla data della votazione;

Tutto ciò premesso, in esecuzione della citata sentenza secondo cui il Presidente della Provincia deve determinare, attraverso l'ordinanza con cui si deroga alla tempistica di legge, una data certa per l'effettuazione del referendum e nel contemporaneo rispetto della legge sui referendum provinciali che precisa le formalità da osservare per la formale indizione della consultazione;

Attività di monitoraggio degli atleti u18 partecipanti a competizioni sportive di interesse nazionale ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Dpcm 2 marzo 2021, sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al citato comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma;

CONSIDERATO che l'andamento pandemico in atto e la presenza di varianti virali a livello locale giustifica una particolare attenzione in termini di sanità pubblica verso le fasce di età under 18 al fine della loro incolumità, ma anche come potenziali veicoli di diffusione sociale dell'infezione e in particolare verso fasce di età più critiche;

RITENUTO, pertanto, opportuno autorizzare l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari a promuovere e stipulare un apposito protocollo di prevenzione sanitaria con il Comitato olimpico nazionale italiano – CONI (ed eventualmente anche con il Comitato italiano paralimpico – CIP laddove ritenuto appropriato dal punto di vista sanitario, considerato il numero minore di atleti paralimpici), al fine di attuare un'efficacia campagna di monitoraggio anti-covid sulla popolazione provinciale che rientra nella fascia di età under 18 e che partecipa ad eventi e competizioni sportive (con annessi allenamenti) consentiti ai sensi del citato art. 18 comma 1 del Dpcm 2 marzo 2021 ed eventuali ss.mm. e ii, secondo il contenuto e i tempi ritenuti congrui sotto l'aspetto di sanità pubblica;

RITENUTO, per le finalità di cui sopra, di autorizzare l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari a sostenere le spese per mettere a disposizione del CONI e del CIP i test (i c.d. "tamponi") per rilevare il virus Covid-19, secondo una quantità e una tempistica ritenute congrue in base all'evoluzione pandemica, mentre tutte le altre spese (ad es. organizzazione, logistica, personale sanitario ecc.) rimangono a carico del CONI e del CIP, ovvero delle singole federazioni sportive aderenti ai medesimi;

Attuazione del piano vaccinale provinciale anti-Covid presso strutture non sanitarie

VISTA l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 64 del 10 febbraio 2021 prot. n. 97639/1, nella parte in cui gli organi provinciali sanitari sono stati autorizzati a svolgere le attività vaccinali presso strutture anche non originariamente destinate all'attività sanitaria, eventualmente in parziale deroga rispetto ai requisiti specifici minimi richiesti per l'autorizzazione e l'accreditamento, ma comunque adeguate per accessibilità e con caratteristiche idonee a garantire le misure di distanziamento ed i percorsi richiesti dalla gestione in sicurezza dell'emergenza pandemica;

VISTE le *"Linee di indirizzo organizzativo e strutturale dei punti vaccinali territoriali straordinari relativi alla campagna di vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid-19"*, trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento protezione civile con nota di data 29 marzo 2021 prot. n. COVID/0015152;

PRESO ATTO che le predette "Linee di indirizzo" hanno la finalità di fornire indicazioni utili e non vincolanti a rendere omogenea, sull'intero territorio nazionale, l'attività di costituzione, allestimento e gestione di punti vaccinali territoriali straordinari, da attivare per accelerare e disseminare la capacità vaccinale anti covid-19 in tutte le regioni e province autonome;

RITENUTO opportuno che l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari tenga conto delle indicazioni contenute in dette "Linee di indirizzo", sia presso le strutture vaccinali non sanitarie già attivate sia presso quelle strutture che andrà ad attivare, senza che le stesse siano comunque vincolanti laddove ritenute dalla stessa Azienda non funzionali dal punto di vista logistico/organizzativo/sanitario allo scopo perseguito;

RITENUTO altresì opportuno ribadire come l'elenco delle strutture vaccinali non sanitarie, individuate nell'Allegato 3 della citata ordinanza del Presidente della Provincia n. 64 del 2021, sia meramente ricognitivo, avendo l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari la possibilità di acquisire la disponibilità di ulteriori strutture sul territorio provinciale secondo le mutevoli esigenze sanitarie dettate dall'evoluzione pandemica e dall'attuazione del Piano vaccinale provinciale, nel rispetto di quanto disposto nella succitata ordinanza n. 64.

Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE ORDINA QUANTO SEGUE

Disposizioni relative al referendum provinciale propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio della Provincia di Trento

- 1) la data del referendum propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della Provincia di Trento, ammesso con deliberazione n. 2 del 6 maggio 2020 della Commissione per il referendum presso il Consiglio provinciale, è individuata nell'arco temporale intercorrente tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 e sarà preferibilmente collocata nell'ultima domenica di settembre, ossia il 26 settembre 2021, in deroga alla finestra temporale 1° febbraio – 31 maggio individuata dalla legge provinciale n. 3/2003;
- 2) la formale indizione del referendum sarà effettuata con decreto del Presidente della Provincia da emanarsi non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni prima della data della sua effettuazione, ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale n. 3/2003;
- 3) la Provincia comunica il contenuto di questo provvedimento al comitato promotore del referendum, a Slow Food Trentino Alto Adige-Südtirol, al Consiglio provinciale e alla Commissione per il referendum;

Attività di monitoraggio degli atleti u18 partecipanti a competizioni sportive di interesse nazionale ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021

- 4) per le finalità e secondo i contenuti di cui in premessa, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari è autorizzata a promuovere e stipulare un apposito protocollo di prevenzione sanitaria con il Comitato olimpico nazionale italiano – CONI (ed eventualmente anche con il Comitato italiano paralimpico – CIP laddove ritenuto appropriato dal punto di vista sanitario, considerato il numero minore di atleti paralimpici), al fine di attuare un'efficace campagna di monitoraggio anti-covid sulla popolazione provinciale che rientra nella fascia di età under 18 e che partecipa ad eventi e competizioni sportive (con annessi allenamenti) consentiti ai sensi del citato art. 18 comma 1 del Dpcm 2 marzo 2021 ed eventuali ss.mm. e ii., secondo il contenuto e i tempi ritenuti congrui sotto l'aspetto di sanità pubblica;
- 5) in virtù di quanto previsto al punto precedente, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari è autorizzata a sostenere le spese per mettere a disposizione del CONI e del CIP i test (i c.d. "tamponi") per rilevare il virus Covid-19, secondo una quantità e una tempistica ritenute congrue in base all'evoluzione pandemica, mentre tutte le altre spese (ad es. organizzazione, logistica,

personale sanitario ecc.) rimangono a carico del CONI e del CIP, ovvero delle singole federazioni sportive aderenti ai medesimi;

Attuazione del piano vaccinale provinciale anti-Covid presso strutture non sanitarie

- 6) nell'ambito della disponibilità e della gestione delle strutture vaccinali non sanitarie di cui alla precedente ordinanza del Presidente della Provincia n. 64 del 10 febbraio 2021 prot. n. 97639/1, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari tiene conto delle indicazioni contenute nelle *"Linee di indirizzo organizzativo e strutturale dei punti vaccinali territoriali straordinari relativi alla campagna di vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid-19"*, trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento protezione civile con nota di data 29 marzo 2021 prot. n. COVID/0015152, sia presso le strutture vaccinali non sanitarie già attivate sia presso quelle strutture che andrà ad attivare, senza che tali "Linee" siano comunque vincolanti laddove non ritenute dalla stessa Azienda funzionali dal punto di vista logistico/organizzativo/sanitario allo scopo perseguito;
- 7) si ribadisce come l'elenco delle strutture vaccinali non sanitarie, individuate nell'Allegato 3 della citata ordinanza del Presidente della Provincia n. 64 del 10 febbraio 2021, sia meramente ricognitivo, essendo l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari autorizzata ad acquisire la disponibilità di ulteriori strutture sul territorio provinciale secondo le mutevoli esigenze sanitarie dettate dall'evoluzione pandemica e dall'attuazione del Piano vaccinale provinciale, nel rispetto di quanto disposto nella succitata ordinanza n. 64;

Disposizioni finali

- 8) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della medesima.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa altresì tempestivamente in copia, a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Commissario del Governo della Provincia di Trento, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti